



AREA TECNICA

COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

ORDINANZA N ° 45

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

(Art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la relazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale del 13/07/2018 prot. 14753, relativa al sopralluogo effettuato in data 16/05/2018 all'abitazione al primo piano, sita in Bellizzi (SA) alla via Vespucci n. 7, identificata catastalmente al fol. 3 particella 561 sub 2, dalla quale è emerso quanto segue:

- in assenza di titolo edilizio, è stato realizzato, sul balcone posteriore di detta abitazione, un vano adibito a servizio igienico, delle dimensioni in pianta pari a mt 1.42 x mt 1.46, realizzato con pannelli prefabbricati leggeri. E' stato realizzato, altresì, abusivamente, un secondo accesso a detta unità immobiliare, sul pianerottolo del vano scala.

Vista la richiesta di integrazione, alla relazione di sopralluogo, da parte del Corpo di Polizia Municipale, del 26/07/2018 prot. n. 15524 ed il successivo riscontro dell'Ufficio Tecnico Comunale del 30/07/2018 prot. n. 15686;

Visto il Titolo IV – Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia

Visto il vigente Piano Regolatore Generale ed annesso Regolamento Edilizio;

Visto l'art. 27 del DPR 380/01 al comma 1 dispone:

“Il Dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'Ente, la vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi”;

Considerato che i predetti interventi edilizi rientrano nella fattispecie di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001;

Considerato che l'art. 31 dpr cit. ai commi 1 e segg. Prescrive:

1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

4-ter I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.



AREA TECNICA

COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

- 4-quarter Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.
5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
- 9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 1.

Atteso che le motivazioni sopra riportate indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per ordinare la demolizione e il ripristino delle opere abusive a cura e spese dei responsabili con il ripristino dello stato dei luoghi;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia;

Visto l'art. 31 del prefato D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

Ritenuto pertanto dover emettere apposita ordinanza in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 31 comma 2 del prefato D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

Richiamato l'art. 107, comma 3 lett. g), del prefato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che ha attribuito ai dirigenti comunali la competenza ad emanare "tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza Comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale";

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'Area Tecnica per il combinato disposto dell'art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165;

Preso atto che con Decreto Sindacale n.15 del 28/02/2017 il firmatario del presente provvedimento veniva nominato Responsabile dell'Area Tecnica, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (T.U.E.L.)

ORDINA

Per i motivi sopra esposti in premessa, ai Sigg. Capone Giovanni, nato a Battipaglia (SA) il 11/10/1968/19/07/1957, C.F. CPN GNN 68R11 A717Q, usufruttuario per 2/6 e Sica Anna, nata a Salerno il 24/04/1940, C.F. SCI NNA 40D64 H703Y, usufruttuaria per 4/6, entrambi residenti in Bellizzi (SA) alla via Vespucci n. 7, di provvedere a propria cura e spese alla demolizione e al ripristino delle opere abusivamente in Bellizzi (SA) alla via Vespucci n. 7, come descritte nella premessa e meglio identificate nella relazione di sopralluogo, e di ripristinare lo stato dei luoghi, entro il termine di giorni 90 dalla notifica del presente atto.

AVVERTE



AREA TECNICA

COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

Che non ottemperando nel termine indicato nel presente provvedimento, a norma dell'art. 31 c. 3° del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e nei termini stabiliti dalla citata legge, l'opera e l'area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio Comunale.

L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire al ripristino, nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, previo notifica, a norma dell'art. 31 c. 4° del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione alla conservatoria dei registri immobiliari.

Che in caso di mancata ottemperanza all'ordine di cui al presente provvedimento sarà ordinata l'esecuzione d'ufficio dietro comunicazione dell'Amministrazione Comunale di Bellizzi e sarà adottata ulteriore ordinanza-ingiunzione per il pagamento delle spese sostenute dalla medesima Amministrazione Comunale.

Si comunica:

- gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso l'ufficio del geom. Cosimo Mirra, responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
- che ciascun interessato può presentare eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che la mancata esecuzione nei termini fissati da parte del proprietario comporta, oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 del codice penale, l'esecuzione d'ufficio a spese dello stesso;

AVVERTE

Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

Altresì,

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga notificata ai Sigg. Capone Giovanni, nato a Battipaglia (SA) il 11/10/196819/07/1957, C.F. CPN GNN 68R11 A717Q e Sica Anna, nata a Salerno il 24/04/1940, C.F. SCI NNA 40D64 H703Y, entrambi residenti in Bellizzi (SA) alla via Vespucci n. 7, ed inviata copia, per conoscenza a quanto di rispettiva competenza:

- Alla Stazione Carabinieri di Bellizzi (SA);
- Al Comando della Polizia Municipale di Bellizzi (SA);
- Al Sindaco, c/o Comune di Bellizzi – sede;
- Al Segretario Comunale, c/o Comune di Bellizzi – sede;
- Al Responsabile dell'Albo Pretorio On-line del Comune di Bellizzi – sede;


Il Comando della Polizia Municipale è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza, comunicando le eventuali infrazioni per ulteriori provvedimenti di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e dalla pubblicazione nel sito istituzionale della presente ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Dalla Residenza Municipale li 31/07/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Ing. Pino SCHIAVO





AREA TECNICA

COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto messo comunale del Comune di Bellizzi (SA) dichiaro di aver notificato la presente al sig.

_____ consegnando copia a mani di _____.

Bellizzi, li _____

Il ricevente

Il messo comunale